

Reddito d'impresa. Gli effetti fiscali della scelta tra le alternative di intervento sui mezzi finanziari da parte di una società

Nuovi capitali al bivio delle imposte

Agevolazioni e vincoli ad hoc tra le varie strategie possibili per l'equity o per il debito

FIGUR

www.studioibnini.it | info@studioibnini.it

I calcoli di convenienza



Il confronto della convenienza fiscale tra le alternative per la capitalizzazione o il finanziamento dell'impresa, ipotizzando un'operazione per un importo di 100mila euro e vederla sull'anno d'imposta 2016

LA MISURA

È ammesso il deduzione l'importo corrispondente al rendimento nominale del nuovo capitale proprio; per aumento capitale proprio si intendono i conferimenti in denaro e gli utili eccedenza del reddito disponibile del bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tener conto dell'utile del ricalcolo esercizio). Il rendimento nominale per il periodo d'imposta 2015 è 4,5%, per il 2016 è il 4,75%.

Riferimento normativo: art. 1201/2011, legge 147/2013

L'EFFETTO

Incremento di capitale investito	100.000
Rendimento nominale	4,75%
Deduzione	4.750
Milione imposta (Ires)	(4.750 * 27,5%) = 1306,25

SUPPLEMENTO

Incremento di capitale investito	100.000
Maggiorazione del 40%	140.000
Rendimento nominale	4,75%
Deduzione	6.650
Milione imposta	(6.650 * 27,5%) 1828,75

INTERESSI PASSIVI FINANZIARI

LA MISURA
Gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e provventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Roi della gestione caratteristica. Il Roi è dato dalla differenza tra il valore in costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e dei fondi comuni di investimento.
Riferimenti normativi: articolo 90 (Legge 47/2014)

ISOBRETTI AMMESSI
Spa le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea (o Spazio economico europeo)

L'EFFETTO

Incremento di capitale investito	100.000
Maggiorazione del 40%	140.000
Rendimento nominale	4,75%
Deduzione	6.650
Milione imposta (Ires)	(6.650 * 27,5%) = 1828,75

LA MISURA

La deduzione degli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari ex articolo 26 del Dpr 600/1973 è ammessa su al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non superiore al tasso ufficiale di riferimento (Tuf) aumentato di 2/5 (e le obbligazioni sono quotate ultimamente e il doppio del Tuf, **Riferimento normativo:** art. 3, comma 115, legge 50/1995

L'EFFETTO

Finanziamento	100.000
Tasso d'interesse	4,75%
Deduzione	83,33 (*)
Milione imposta (Ires)	(83,33 * 27,5%) = 22,92

OBBLICAZIONI CON NUOVI ENTI

Finanziamento	100.000
Tasso d'interesse	4,75%
Deduzione	83,33 (*)
Milione imposta (Ires)	(83,33 * 27,5%) = 22,92

LA MISURA

Per effetto dell'ibridazione dell'articolo 3, comma 115, della legge 50/1995 gli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari saranno deducibili nel periodo di emissione del tasso di rendimento applicato sempre nel limite del 30% del Roi della gestione caratteristica.
Riferimento normativo: decreto legislativo 147/2015

L'EFFETTO

Finanziamento	100.000
Tasso d'interesse	4,75%
Deduzione	4.750 (*)
Milione imposta (Ires)	(4.750 * 27,5%) = 1306,25

(*) Soglia inferiore al 30% dell'Ires
(**) Tuf 0,05% aumentato di 2/5 e comunque solo se inferiore al 30% del Roi

PAGINA CINQUE
Marco Lanzetta
Francesco Ibellini
La gestione dei mezzi finanziari in un'impresa interessata dal punto di vista fiscale, sia da norme agevolative sia da vincoli che mirano a prevenire eventuali abusivi. Un'impresa che voglia finanziare la sua posizione finanziaria trova quindi davanti a diverse opportunità, ritenute alternative, al momento di scegliere. La scelta tra un intervento sull'equity e uno sul debito non è necessariamente determinata dall'esigenza di acquisire nuovi mezzi finanziari da parte dell'impresa stessa (ad esempio, per effettuare nuovi investimenti o per favorire il processo di internazionalizzazione o per esigenze di ricapitalizzazione o per obiettivi del sistema finanziario), ma può anche derivare dall'opportunità di rallo-care gli stessi mezzi finanziari (ad esempio, scadenza di prestiti o obbligazioni) o possibilità di

Per i finanziatori/2. Definizione ampia per le somme genericamente provenienti dalla partecipazione ai risultati economici Dividendi premiati dalla «franchigia» del 95%

Nella scelta dei mezzi di finanziamento, accanto al canone di convenienza per l'impresa, va considerata la posizione tributaria dei soggetti che ricevono interessi, dividenti o provventi di natura finanziaria partecipativa. Questa posizione è differente da quella del contribuente secondario della qualifica fiscale del percettore: se si tratta cioè di un socio o di un obbligato di una persona fisica.

Per le società di capitali la distinzio-

zione del ministero dell'Economia al D.L. 201/2011, l'incremento originario per il periodo di imposta 2015 è del 4,5%, mentre per il 2016 è del 4,75%. Se il nuovo capitale proprio per l'esercizio 2016 è di natura 2010-2011 (partimonia) non è incrementato solo nell'esercizio di acquisto di partecipazioni degli acquirenti (ad esempio, di aziende), ma anche nel caso di acquisto del nuovo capitale proprio rispetto a quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre (senza tenere conto del valore dello stesso esercizio). Ad esempio, se nel periodo 2010-2011 (partimonia) non è incrementato solo nell'esercizio di acquisto di partecipazioni degli acquirenti (ad esempio, di aziende), ma anche nel caso di acquisto del nuovo capitale proprio rispetto a quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre (senza tenere conto del valore dello stesso esercizio). Ad esempio, se nel periodo 2010-2011 (partimonia) non è incrementato solo nell'esercizio di acquisto di partecipazioni degli acquirenti (ad esempio, di aziende), ma anche nel caso di acquisto del nuovo capitale proprio rispetto a quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre (senza tenere conto del valore dello stesso esercizio).

Per i finanziatori/2. Le regole per le persone e fisiche Le quote qualificate ancora in vantaggio nel modello Unico

Per completare la panoramica sulla scelta dei mezzi di finanziamento da parte di un'impresa e sulle implicazioni fiscali che questa scelta può comportare, esaminiamo il trattamento tributario che viene previsto per le persone fisiche che destinano apporti alla società (per il trattamento delle società di capitali si veda l'altro articolo in questa stessa pagina).

Per le persone fisiche il sistema di tassazione di dividendi e provventi assimilati oppure di interessi e pro-

venti assimilati opera mediante un'imposizione a titolo finale del 26%, con due principali eccezioni: gli interessi da finanziamento e i dividendi da partecipazione qualificata. Nel caso degli interessi da finanziamento il concorso alla formazione del reddito è integrale ed aliquota progressiva (salvo una ritenuta d'acconto del 26%), per i dividendi da partecipazione qualificata il concorso invece è solo parziale (49,72%) con il risultato che l'aliquota effettiva di tassazione è più bassa dei percettori di dividendi con partecipazioni non qualificate. A questo proposito, non è ancora chiaro se il mancato accoglimento del coefficiente di concorso alla formazione della base imponibile del dividendo "qualificato" (in sede di passaggio dell'aliquota della ritenuta dal 26% al 56%) e dunque una tassazione più alta sui soci di minoranza sia una precisa scelta legislativa ovvero una mera mancanza di coordinamento della norma.

LA PAROLA AI GIURISTI

ROSI
L'aliquota revisione delle aliquote di prelievo ha penalizzato i possessori di porzioni ridotte dell'emittenza

Se il percettore è non residente (senza stabile organizzazione in Italia), la tassazione opera in genere mediante l'applicazione di ritenute alla fonte/imposte sostitutive a titolo definitivo, fermo restando quanto stabilito dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni bilaterali, nonché da esenzioni/esoneri previsti dalla normativa domestica (si veda, ad esempio, il decreto legislativo 239 del 1996). Le convenzioni possono anche assumere rilievo nella qualificazione del reddito erogato (cioè nell'individuazione se una somma sia dividendo o interesse).

LA PAROLA AI GIURISTI

ROSI
L'aliquota revisione delle aliquote di prelievo ha penalizzato i possessori di porzioni ridotte dell'emittenza

Se il percettore è non residente (senza stabile organizzazione in Italia), la tassazione opera in genere mediante l'applicazione di ritenute alla fonte/imposte sostitutive a titolo definitivo, fermo restando quanto stabilito dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni bilaterali, nonché da esenzioni/esoneri previsti dalla normativa domestica (si veda, ad esempio, il decreto legislativo 239 del 1996). Le convenzioni possono anche assumere rilievo nella qualificazione del reddito erogato (cioè nell'individuazione se una somma sia dividendo o interesse).

La scelta del tipo di operazione da effettuare, ovvero il valore della differenza tra il valore della produzione e i costi economici, senza includere, tra questi ultimi, ammortamenti e canoni di leasing.

Il 30% di questo risultato costituisce la soglia di deduzione degli interessi passivi consentita all'impresa. Il limite del 30% del Roi si applica anche alle emissioni obbligazionarie. Dall'esercizio 2016 il Roi è l'unico vincolo alla deducibilità degli interessi passivi di queste emissioni, qualunque sia il tasso applicato.

Una significativa differenza tra i due trattamenti tributari, in questione di maggior rilievo, attiene alla deduzione della natura dei provventi (dividendi o interessi).

CHIESERLE L'ESTERO
L'investimento oltre confine è sottoposto al limite Ocrse di indebitabilità per il soggetto che riceve l'apporto

o interessi) originati da strumenti finanziari partecipativi, in particolare da strumenti cosiddetti "ibridi". Il legislatore del 2014 ha previsto che sia un dividendo ogni remunerazione che è «consistita totalmente della partecipazione ai risultati economici» (art. 109 ultimo comma, lettera a) ancora prevede l'indebitabilità delle medesime remunerazioni anche se il collegamento ai risultati economici è "indiretto" (dunque anche un collegamento

parziale e non totale comporta l'indebitabilità per altro verso, tuttavia, individuando un criterio semplice di qualificazione del reddito per il percettore.

La stessa qualificazione opera per gli strumenti finanziari emessi da non residenti, dove oltre al criterio sopra enunciato (collegamento totale ai risultati economici) si aggiunge quello della deducibilità per il soggetto emittente, in linea con le posizioni espresse dall'Ocrse nel Beps Action 3 sugli Hybrid Mismatch Arrangements.

LA MISURA
Gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e provventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Roi della gestione caratteristica. Il Roi è dato dalla differenza tra il valore in costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e dei fondi comuni di investimento.
Riferimenti normativi: articolo 90 (Legge 47/2014)

ISOBRETTI AMMESSI
Spa le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea (o Spazio economico europeo)

L'EFFETTO

Incremento di capitale investito	100.000
Maggiorazione del 40%	140.000
Rendimento nominale	4,75%
Deduzione	6.650
Milione imposta	(6.650 * 27,5%) 1828,75